

Rep. n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

ASL ROMA 5

Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI

CONTRATTO FORNITURA KIT STERILI OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 5

Considerato che la ASL RM5 ha necessità di procedere all'affidamento biennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di kit sterili occorrenti alla ASL Roma 5 nelle more del rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 88 della L.n. 159/2011, da parte della Prefettura di Roma, acquisita la dichiarazione della Ditta _____ nella quale la stessa ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della L.159/2011, si stipula il presente contratto, fermo restando che in caso di comunicazione antimafia interdittiva, lo stesso sarà rescisso:

TRA

La **ASL Roma 5** (C.F. e P. IVA 04733471009), con sede legale in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (Roma) - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente – rappresentata per la stipula del presente atto dal Dott. Giorgio Santonocito, nato a Gela (CL) il 22/05/1968, Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22.10.2019.

E

La _____, con sede legale _____, Via _____, Partita I.V.A. _____ e Codice Fiscale _____, in seguito denominata affidatario o ditta., rappresentata per la stipula del presente atto dal Sig./Sig.ra/Dr./D.ssa _____, nato/a a _____ il _____ (C.F. _____), Amministratore della ditta medesima.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. _____ del _____, la ASL Roma 5 ha autorizzato l'indizione di una gara, a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento biennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di kit sterili occorrenti alla ASL Roma 5;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____;
- scaduti i termini di presentazione delle offerte, con Determinazione Aziendale n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, parzialmente modificata con successive Deliberazioni n. _____ e n. _____;
- a seguito dei lavori di Commissione di cui sopra la Ditta _____ è risultata prima in graduatoria, con Deliberazione n. _____ l del _____ è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura di kit sterili occorrenti alla ASL Roma 5;
- la Ditta _____ ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € _____, pari allo _____ % dell'importo di affidamento per effetto delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ dalla Società _____;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura relativa all'affidamento biennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di kit sterili occorrenti alla ASL Roma 5 in base all'aggiudicazione della gara d'appalto con Deliberazione n. _____ del _____.

L'affidatario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento del servizio.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- disciplinare di gara
- capitolato speciale d'appalto;
- capitolato tecnico
- offerta tecnica;
- offerta economica dettagliata;
- dichiarazione dell'adesione, per l'emissione delle fatture al Sistema Pagamenti della Regione Lazio, alla disciplina uniforme prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n. n. U00247 del 02/07/2019.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare e durata dell'appalto

L'importo triennale complessivo è di € _____ + IVA di legge.

I prezzi, di cui all'offerta economica della ditta, da considerarsi parte integrante sebbene non materialmente allegata, risultanti in sede di aggiudicazione s'intendono fissi ed invariabili.

Il costo del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è corrispondente a quanto indicato nella offerta economica della Ditta presentata in sede di gara.

L'impresa avrà diritto a pagamenti per i servizi erogati come ordinati dalla ASL Roma 5.

Resta inteso che l'Appaltatore fornirà tutto quanto previsto nell'offerta prodotta in fase di gara, senza null'altro a pretendere intendendosi già remunerato con il costo per singola fornitura.

I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri accessori necessari per effettuare la fornitura in conformità a quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara, esclusa l'IVA che sarà indicata in fattura a norma di legge

A partire dall'attivazione della fornitura, il presente contratto avrà la durata di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici, fatta salva la facoltà, per l'Azienda, di prorogare il contratto per un periodo di mesi 6 fino all'aggiudicazione di una nuova gara; pertanto, fino a quel momento il fornitore avrà l'obbligo di continuare la fornitura agli stessi prezzi e condizioni, fino a quando la ASL Roma 5 non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto

Articolo 4 – Cauzione definitiva

A garanzia degli adempimenti relativi al presente contratto l'affidatario costituisce una cauazione definitiva di € _____ a norma di legge, mediante garanzia fideiussoria n. _____ emessa dalla Società _____ in data _____.

In caso di inadempienze contrattuali, la ASL Roma 5 avrà diritto di rivalersi sulla cauazione. L'Impresa dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la ASL Roma 5 avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 5 – Obbligazioni specifiche del fornitore

Il fornitore si obbliga a prestare quanto richiesto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Gestore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Art. 6 –Verifica e controllo quali-quantitativo

Il fornitore si obbliga a consentire all'ASL Roma 5 di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il fornitore si obbliga a consentire all'ASL Roma 5, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'ASL Roma 5. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dal fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 7– Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in _____, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 9 – Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio in _____ Via _____ obbligandosi di informare il committente di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

Articolo 10 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle eventuali imprese affidatarie di subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 E SMI.

Articolo 11 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di forniture pubbliche.

Articolo 12 – Protezione Dati Personali e/o Particolari

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a:

- a. garantire il rispetto del D.Lgs. 196/03 integrato con il D.Lgs. 101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR);
- b. accettare la lettera di nomina a Responsabile Esterno da parte del Titolare (Rappresentante Legale);
- c. notificare, nel caso in cui i trattamenti a sua responsabilità siano diversi da quelli citati nella lettera di nomina, ulteriori trattamenti (GDPR art 30) e le misure di sicurezza adottate (GDPR art 32);
- d. il personale utilizzato dal fornitore per erogare i servizi richiesti da ASL ROMA 5, dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di gestione dei dati personali e/o particolari e nominato come responsabile o incaricato. L'elenco del personale, con la società di appartenenza se si adotta la sub-fornitura, deve essere notificato a ASL ROMA 5 insieme alla lettera di accettazione nomina del Fornitore.
- e. Il regolamento ASL ROMA 5 per l'utilizzo dei beni informatici ed eventuali disposizioni deve essere esplicitamente accettato dal Fornitore e deve costituire la regola per la gestione del servizio, in particolare nel caso di violazione dei dati (Data Breach) il fornitore deve attenersi alla procedura di Data Breach Disponibile sul sito ASL ROMA 5;
- f. Nel caso in cui la prestazione riguardi le funzioni di assistenza e manutenzione da remoto, il personale, debitamente formato dal Fornitore, deve essere notificato alla ASL ROMA 5 per ottenere la VPN provvisoria. Naturalmente se i tecnici sono fuori dall'Italia occorre specificare il paese in cui operano ed avere evidenza che esistano le condizioni (pseudonimizzazione) e che siano adottate le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati contenuti nelle banche dati.
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h. vigilare che il personale incaricato si attenga alle regole fornite;
- i. l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di vigilare e notificare eventuali comportamenti anomali che potranno implicare l'applicazione di eventuali penali;

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

- _____
 IBAN: _____
 Soggetto delegato ad operare sul C/C: _____ CF: _____

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il CIG ed inoltrate in forma elettronica attraverso il portale della Regione Lazio.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14 – Spese di pubblicazione, di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese sostenute dalla ASL Roma 5 per la pubblicazione del bando di gara, per il contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Art. 15 - Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente Contratto l'affidatario individua _____ quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'affidatario, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 5.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

- numero telefonico: _____
- Numero fax: _____
- indirizzo e-mail: _____

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale del n. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).

Articolo 17 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso. Inoltre La stazione Appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui al D. Lgs.159/2011 e smi.

Articolo 18 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Tivoli. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente acclusi, i seguenti documenti, conservati presso l'ente committente:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- capitolato tecnico;
- offerta tecnica;
- offerta economica dettagliata;
- garanzia fideiussoria n. _____, emessa in data _____ dalla Società _____

*per la ASL Roma 5
Il Direttore Generale*

*per la Ditta
L'Amministratore*

L'Ufficiale Rogante

La sottoscritto _____ in qualità di _____, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico, nel Capitolato Speciale e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 – Oggetto del contratto, Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto, Articolo 3 – Ammontare e durata dell'appalto, Articolo 4 – Cauzione definitiva, Art. 5 – Obbligazioni specifiche del fornitore, Art. 6 – Verifica e controllo qualitativo, Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto, Articolo 8 – Subappalto, Articolo 9 – Domicilio dell'affidatario, Articolo 10 – Ulteriori obblighi dell'affidatario, Articolo 11 – Normativa e disposizioni di riferimento, Articolo 12 – Protezione Dati Personali e/o Particolari, Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010, Articolo 14 – Spese di pubblicazione, di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali, Art. 15 - Responsabile della Commessa, Articolo 16 - Risoluzione del contratto, Articolo 17 - Recesso dal contratto, Articolo 18 – Controversie e foro competente, Articolo 19 – Allegati al contratto

Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore